

REPORT MENSILE NOVEMBRE 2021

Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione

INDICE**A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà**

Cenni normativi	pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2020)	pag.7
CIG Ordinaria (Ottobre 2021)	pag.11
CIG Straordinaria (Ottobre 2021)	pag.12
CIG in Deroga (Ottobre 2021)	pag.13
Fondi di solidarietà (Ottobre 2021)	pag.14
Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio.....	pag.15

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi	pag.17
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2019-Settembre 2021)	pag.20
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2019-Giugno 2021).....	pag.22

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi

La **Cassa Integrazione Guadagni** è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda. Possono usufruire dell'integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoranti a domicilio.

La **CIGO** (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

L'intervento di **CIGS** (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell'artigianato dell'indotto (cioè con un solo committente destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell'indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200 dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Sono definiti "in deroga" i trattamenti di integrazione salariale (**CIGD**), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiungerne i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc) versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.

I **Fondi di solidarietà** sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n. 92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei compatti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà

bilaterali presso l'Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l'istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d'Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^o gennaio 2016 opera per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015

Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l'ammontare e la durata della tutela (l'80% della retribuzione globale per massimo 24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l'abolizione delle commissioni provinciali e l'autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente, infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte dalla cassa integrazione.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto Cura Italia, con la causale "COVID-19 nazionale" vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020, che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)

Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un'importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019

(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1^o gennaio 2019).

Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre 2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione addizionale, rimane fermo quanto stabilito dal Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1^o gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.L 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1^o gennaio 2021 - sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all'arco temporale di riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1^o gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l'Assegno ordinario di solidarietà, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1^o gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)

Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1^o aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1^o aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale.

N.B. L'effetto dei provvedimenti normativi adottati in materia di integrazione salariale durante l'emergenza, ha cominciato ad avere un forte impatto in termini di ore autorizzate a partire dal mese di aprile 2020.

Nel mese di Ottobre 2021 sono state autorizzate 99,4 milioni di ore. Il 76% delle ore di CIG ordinaria, deroga e fondi di solidarietà sono state autorizzate con causale “emergenza sanitaria COVID-19”, pertanto le variazioni percentuali che vengono esposte in questo focus per determinare gli indici congiunturali e tendenziali, sono stati lasciati per continuità con le pubblicazioni precedenti, anche se poco significativi. Per le ore autorizzate SPECIFICATAMENTE per emergenza sanitaria si rimanda ai Report mensili denominati “Cassa integrazione guadagni – ore autorizzate per emergenza sanitaria”.

Serie storica ore autorizzate

Tavola A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2021(Gennaio-Ottobre)

ANNI	CIG Ordinaria		CIG Straordinaria (*)	COMPLESSO	Variazione %
	Industria	Edilizia			
1980	109.338.181	61.946.012	171.284.193	135.852.891	307.137.084
1981	189.014.432	76.170.947	265.185.379	312.559.489	577.744.868
1982	193.205.105	56.980.817	250.185.922	370.105.563	620.291.485
1983	229.250.408	55.701.479	284.951.887	461.565.957	746.517.844
1984	198.280.247	70.103.980	268.384.227	548.113.068	816.497.295
1985	121.707.904	62.816.095	204.523.999	512.106.735	716.630.734
1986	101.667.328	61.805.961	163.473.289	483.882.943	647.356.232
1987	88.782.891	56.970.472	145.753.363	388.093.679	533.847.042
1988	62.575.786	39.966.393	102.542.179	317.575.990	420.118.169
1989	50.965.548	35.182.530	86.148.078	258.810.675	344.956.753
1990	76.926.600	34.549.738	111.476.338	222.217.400	333.693.738
1991	143.644.804	51.694.576	195.339.380	217.536.402	412.875.782
1992	182.983.716	46.147.031	229.130.747	232.212.731	461.343.478
1993	240.301.503	52.219.231	292.520.734	256.875.663	549.396.397
1994	119.652.052	48.899.762	168.551.814	253.767.063	422.318.877
1995	57.899.359	34.801.708	92.701.067	207.165.338	299.866.405
1996	81.764.959	38.129.179	119.894.138	128.191.620	248.085.758
1997	68.233.484	34.902.186	103.135.670	109.406.901	212.542.571
1998	60.781.111	31.171.581	91.952.692	80.461.378	172.414.070
1999	81.206.560	30.129.699	111.336.259	55.797.416	167.133.675
2000	44.971.736	28.471.422	73.443.158	73.732.088	147.175.246
2001	60.211.285	31.294.175	91.505.460	60.747.556	152.253.016
2002	84.656.408	29.611.493	114.267.901	62.877.102	177.145.003
2003	87.106.964	32.926.221	120.033.185	107.125.070	227.158.255
2004	95.215.647	36.060.570	131.276.217	96.316.368	227.592.585
2005	101.589.686	40.891.436	142.481.122	104.524.746	247.005.868
2006	55.776.618	40.832.291	96.608.909	136.039.509	232.648.418
2007	40.102.397	30.551.172	70.653.569	113.699.717	184.353.286
2008	78.740.758	34.344.512	113.085.270	115.262.321	228.347.591
2009	512.128.899	64.586.207	576.715.106	339.395.331	916.110.437
2010	275.480.648	66.346.315	341.826.963	856.712.507	1.198.539.470
2011	169.547.721	60.223.137	229.770.858	745.070.730	974.841.588
2012	269.425.161	70.907.934	340.333.095	773.559.500	1.113.892.595
2013	276.534.340	80.128.693	356.663.033	740.543.247	1.097.206.280
2014	185.949.543	67.608.418	253.557.961	754.787.352	1.008.345.313
2015	135.834.010	47.942.212	183.776.222	498.249.431	682.025.653
2016	106.444.561	31.126.735	137.571.296	439.132.607	576.703.903
2017	77.129.251	27.759.230	104.888.481	240.141.228	345.029.709
2018	67.532.014	28.124.881	95.656.895	131.282.143	226.939.038
2019	85.902.575	19.534.587	105.437.162	170.845.290	276.282.452
2020	1.779.440.393	200.345.841	1.979.786.234	2.349.247.191	4.329.033.425
2021 (Gennaio-Ottobre)	796.108.560	73.403.765	869.512.325	1.739.814.872	2.609.327.197

(*) Comprensiva della CIG in deroga e dei Fondi di solidarietà


Figura A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2020

Tavola A.2 - Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d'intervento nei mesi sottoindicati

TIPO DI INTERVENTO	ore autorizzate (valori assoluti)												
	ottobre 20	novembre 20	dicembre 20	gennaio 21	febbraio 21	marzo 21	aprile 21	maggio 21	giugno 21	luglio 21	agosto 21	settembre 21	ottobre 21
CIG Ordinaria	170.825.423	173.302.776	104.573.954	58.599.596	26.236.496	282.000.822	50.063.748	30.743.099	224.056.855	85.825.094	41.205.838	36.938.713	33.842.064
CIG Straordinaria	25.287.471	9.931.654	14.645.734	25.199.679	10.659.741	17.483.150	7.568.246	10.247.203	5.862.642	11.336.057	18.401.779	15.391.356	14.234.270
<i>di cui Solidarietà</i>	3.979.307	1.428.607	2.255.895	4.985.257	1.295.227	1.295.559	1.302.468	861.046	1.032.672	2.457.490	2.212.717	6.232.401	3.325.061
CIG in Deroga	60.394.916	73.870.312	70.143.383	48.212.371	67.656.446	114.841.797	64.777.440	75.090.655	150.265.474	16.328.786	59.343.386	21.694.741	17.946.957
Fondi di solidarietà	119.747.741	129.247.082	117.529.363	85.494.751	68.698.590	227.619.630	81.582.936	101.149.431	147.428.035	84.581.178	89.592.358	47.777.332	33.348.455
TOTALE	376.255.551	386.351.824	306.892.434	217.506.397	173.251.273	641.945.399	203.992.370	217.230.388	527.613.006	198.071.115	208.543.361	121.802.142	99.371.746
TIPO DI INTERVENTO	variazioni tendenziali (valori %)												
	ottobre 20 / ottobre 19	novembre 20 / novembre 19	dicembre 20 / dicembre 19	gennaio 21 / gennaio 20	febbraio 21 / febbraio 20	marzo 21 / marzo 20	aprile 21 / aprile 20	maggio 21 / maggio 20	giugno 21 / giugno 20	<th>agosto 21 / agosto 20</th> <th>settembre 21 / settembre 20</th> <th>ottobre 21 / ottobre 20</th>	agosto 21 / agosto 20	settembre 21 / settembre 20	ottobre 21 / ottobre 20
CIG Ordinaria	1284,3%	1113,9%	1095,0%	521,9%	145,9%	2112,9%	-93,0%	-86,3%	49,6%	-60,5%	-58,9%	-60,8%	-80,2%
CIG Straordinaria	87,4%	-40,2%	94,2%	112,0%	0,6%	141,0%	-39,2%	-41,8%	-75,6%	-61,6%	115,3%	46,0%	-43,7%
<i>di cui Solidarietà</i>	-35,8%	-61,1%	-10,4%	88,2%	-67,2%	-58,7%	-43,3%	-63,7%	-34,6%	-32,6%	0,1%	372,9%	-16,4%
CIG in Deroga	414358,7%	875451,9%	1165459,7%	4874760,6%	20135747,0%	5555865,0%	38,2%	-67,5%	34,1%	-79,8%	-23,3%	-52,9%	-70,3%
Fondi di solidarietà	4305,8%	19205,5%	31785,8%	2083,4%	28443,3%	30718,1%	-1,5%	-74,6%	-0,9%	-45,5%	-16,8%	-54,1%	-72,2%
TOTALE	1217,3%	1124,2%	1741,3%	762,2%	705,7%	2995,4%	-76,1%	-75,1%	21,4%	-59,0%	-29,0%	-52,2%	-73,6%
TIPO DI INTERVENTO	variazioni congiunturali (valori %)												
	ottobre 20 / settembre 20	novembre 20 / ottobre 20	dicembre 20 / novembre 20	gennaio 21 / dicembre 20	febbraio 21 / gennaio 21	marzo 21 / febbraio 21	aprile 21 / marzo 21	maggio 21 / aprile 21	giugno 21 / maggio 21	<th>agosto 21 / luglio 21</th> <th>settembre 21 / agosto 21</th> <th>ottobre 21 / settembre 21</th>	agosto 21 / luglio 21	settembre 21 / agosto 21	ottobre 21 / settembre 21
CIG Ordinaria	81,4%	1,5%	-39,7%	-44,0%	-55,2%	974,8%	-82,2%	-38,6%	628,8%	-61,7%	-52,0%	-10,4%	-8,4%
CIG Straordinaria	139,9%	-60,7%	47,5%	72,1%	-57,7%	64,0%	-56,7%	35,4%	-42,8%	93,4%	62,3%	-16,4%	-7,5%
<i>di cui Solidarietà</i>	201,9%	-64,1%	57,9%	121,0%	-74,0%	0,0%	0,5%	-33,9%	19,9%	138,0%	-10,0%	181,7%	-46,6%
CIG in Deroga	31,2%	22,3%	-5,0%	-31,3%	40,3%	69,7%	-43,6%	15,9%	100,1%	-89,1%	263,4%	-63,4%	-17,3%
Fondi di solidarietà	14,9%	7,9%	-9,1%	-27,3%	-19,6%	231,3%	-64,2%	24,0%	45,8%	-42,6%	5,9%	-46,7%	-30,2%
TOTALE	47,59%	2,7%	-20,6%	-29,1%	-20,3%	270,5%	-68,2%	6,5%	142,9%	-62,5%	5,3%	-41,6%	-18,4%

Tavola A.3 - Numero ore autorizzate per tipologia d'intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato

TIPO DI INTERVENTO Rami di attività	OTTOBRE		ott 2021 / ott 2020	Valori cumulati GENNAIO - OTTOBRE		gen-ott 2021 / gen-ott 2020
	2020	2021		2020	2021	
CIG Ordinaria	170.825.423	33.842.064	-80,19%	1.701.909.504	869.512.325	-48,91%
Industria	162.007.244	33.018.167	-79,62%	1.518.629.952	796.108.560	-47,58%
Edilizia	8.818.179	823.897	-90,66%	183.279.552	73.403.765	-59,95%
CIG Straordinaria	25.287.471	14.234.270	-43,71%	157.728.372	136.384.123	-13,53%
Industria	22.819.366	13.136.241	-42,43%	129.081.173	120.607.745	-6,56%
Edilizia	253.344	346.156	36,63%	3.200.475	1.257.292	-60,72%
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	2.214.761	751.873	-66,05%	25.381.123	14.480.866	-42,95%
Rami vari	-	-	-	65.601	38.220	-41,74%
CIG in Deroga	60.394.916	17.946.957	-70,28%	654.580.927	636.158.053	-2,81%
Industria	3.685.675	1.520.129	-58,76%	28.982.869	50.855.195	75,47%
Edilizia	59.435	2.420	-95,93%	1.193.997	98.537	-91,75%
Artigianato	289.647	89.637	-69,05%	2.464.022	1.665.182	-32,42%
Commercio	55.454.653	16.199.746	-70,79%	608.183.096	577.680.755	-5,02%
Rami vari	905.506	135.025	-85,09%	13.756.943	5.858.384	-57,42%
TOTALE	256.507.810	66.023.291	-74,26%	2.514.218.803	1.642.054.501	-34,69%
Industria	188.512.285	47.674.537	-74,71%	1.676.693.994	967.571.500	-42,29%
Edilizia	9.130.958	1.172.473	-87,16%	187.674.024	74.759.594	-60,17%
Artigianato	289.647	89.637	-69,05%	2.464.022	1.665.182	-32,42%
Commercio	57.669.414	16.951.619	-70,61%	633.564.219	592.161.621	-6,53%
Rami vari	905.506	135.025	-85,09%	13.822.544	5.896.604	-57,34%
Fondi di solidarietà	119.747.741	33.348.455	-72,15%	1.121.570.364	967.272.696	-13,76%
Industria	9.081.283	2.500.203	-72,47%	79.989.875	62.720.430	-21,59%
Edilizia	4.707	8.100	72,08%	673.107	121.956	-81,88%
Artigianato	14.040	1.060	-92,45%	1.359.698	90.431	-93,35%
Commercio	110.255.307	30.574.676	-72,27%	1.008.038.418	896.390.324	-11,08%
Credito	272.445	44.783	-83,56%	28.241.394	3.298.594	-88,32%
Ex enti pubblici	117.061	218.859	86,96%	3.023.231	4.557.537	50,75%
Rami vari	2.898	774	-73,29%	244.641	93.424	-61,81%

CIG Ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a ottobre 2021 sono state 33,8 milioni di cui il 42% si riferisce alla causale 'emergenza sanitaria COVID-19'. Nel mese di settembre 2021 erano state autorizzate 36,9 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del -8,4%. A ottobre 2020, le ore autorizzate erano state 170,8 milioni.

Tavola A.4 - Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	OTTOBRE		ott 2021 / ott 2020	Valori cumulati GENNAIO - OTTOBRE		gen-ott 2021 / gen-ott 2020
	2020	2021		2020	2021	
PIEMONTE	22.557.280	2.917.647	-87,07%	182.357.022	85.779.225	-52,96%
VALLE D'AOSTA	255.366	39.958	-84,35%	2.963.843	1.375.434	-53,59%
LOMBARDIA	52.744.287	6.393.893	-87,88%	417.439.219	179.674.927	-56,96%
TRENTINO A. A.	2.722.805	260.376	-90,44%	30.130.088	13.095.204	-56,54%
VENETO	13.493.694	4.286.211	-68,24%	221.396.128	84.547.300	-61,81%
FRIULI V.G.	2.462.682	1.071.133	-56,51%	45.956.432	20.947.913	-54,42%
LIGURIA	1.955.356	306.583	-84,32%	27.158.505	12.103.090	-55,44%
EMILIA ROMAGNA	17.022.147	2.860.613	-83,19%	185.952.558	78.890.967	-57,57%
TOSCANA	12.433.771	3.200.069	-74,26%	104.556.962	60.210.740	-42,41%
UMBRIA	3.309.562	1.140.595	-65,54%	23.636.802	11.978.879	-49,32%
MARCHE	7.396.868	2.013.370	-72,78%	67.770.834	38.962.020	-42,51%
LAZIO	9.649.288	1.138.373	-88,20%	93.504.826	61.119.312	-34,64%
ABRUZZO	2.567.831	792.332	-69,14%	37.932.245	21.583.890	-43,10%
MOLISE	974.569	61.436	-93,70%	6.506.716	4.822.371	-25,89%
CAMPANIA	8.415.781	3.175.169	-62,27%	99.517.450	86.149.702	-13,43%
PUGLIA	6.946.815	1.571.524	-77,38%	70.492.105	53.130.062	-24,63%
BASILICATA	1.140.183	1.855.619	62,75%	18.434.985	16.907.077	-8,29%
CALABRIA	1.415.048	127.977	-90,96%	14.047.273	8.425.158	-40,02%
SICILIA	2.566.972	414.879	-83,84%	37.465.072	21.601.164	-42,34%
SARDEGNA	795.118	214.307	-73,05%	14.690.439	8.207.890	-44,13%
ITALIA	170.825.423	33.842.064	-80,19%	1.701.909.504	869.512.325	-48,91%
<i>Nord Ovest</i>	77.512.289	9.658.081	-87,54%	629.918.589	278.932.676	-55,72%
<i>Nord Est</i>	35.701.328	8.478.333	-76,25%	483.435.206	197.481.384	-59,15%
<i>Centro</i>	32.789.489	7.492.407	-77,15%	289.469.424	172.270.951	-40,49%
<i>Mezzogiorno</i>	24.822.317	8.213.243	-66,91%	299.086.285	220.827.314	-26,17%

CIG Straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a ottobre 2021 è stato pari a 14,2 milioni, di cui 3,3 per solidarietà, con un decremento del 43,7% rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente (25,3 milioni di ore). Nel mese di ottobre 2021 rispetto al mese precedente si registra una variazione congiunturale pari al -7,5%.

Tavola A.5 - Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	OTTOBRE		ott 2021 / ott 2020	Valori cumulati GENNAIO - OTTOBRE		gen-ott 2021 / gen-ott 2020
	2020	2021		2020	2021	
PIEMONTE	3.316.368	1.102.940	-66,74%	12.686.360	11.604.635	-8,53%
VALLE D'AOSTA	-	-	-	439.837	121.192	-72,45%
LOMBARDIA	3.926.776	1.668.833	-57,50%	29.794.565	25.466.686	-14,53%
TRENTINO A. A.	-	21.249	-	347.289	168.965	-51,35%
VENETO	1.053.416	1.636.252	55,33%	15.691.807	9.867.677	-37,12%
FRIULI V.G.	1.759.327	443.623	-74,78%	3.483.005	1.628.677	-53,24%
LIGURIA	788.570	286.078	-63,72%	5.106.041	2.888.700	-43,43%
EMILIA ROMAGNA	810.805	180.819	-77,70%	10.530.209	5.967.937	-43,33%
TOSCANA	1.932.818	328.007	-83,03%	8.048.584	4.048.876	-49,69%
UMBRIA	533.114	54.305	-89,81%	1.739.253	2.518.075	44,78%
MARCHE	369.862	5.659	-98,47%	2.771.466	1.956.318	-29,41%
LAZIO	1.004.421	699.152	-30,39%	26.862.278	37.116.499	38,17%
ABRUZZO	807.903	453.342	-43,89%	3.504.604	2.574.375	-26,54%
MOLISE	790	-	-	50.342	867.614	1623,44%
CAMPANIA	4.237.548	1.601.490	-62,21%	10.556.031	8.902.931	-15,66%
PUGLIA	3.706.029	4.049.821	9,28%	12.315.223	10.082.210	-18,13%
BASILICATA	12.960	799.080	6065,74%	996.803	1.218.663	22,26%
CALABRIA	281.093	152.961	-45,58%	2.280.879	1.332.187	-41,59%
SICILIA	473.036	614.289	29,86%	8.135.479	4.147.186	-49,02%
SARDEGNA	272.635	136.370	-49,98%	2.388.317	3.904.720	63,49%
ITALIA	25.287.471	14.234.270	-43,71%	157.728.372	136.384.123	-13,53%
<i>Nord Ovest</i>	8.031.714	3.057.851	-61,93%	48.026.803	40.081.213	-16,54%
<i>Nord Est</i>	3.623.548	2.281.943	-37,02%	30.052.310	17.633.256	-41,32%
<i>Centro</i>	3.840.215	1.087.123	-71,69%	39.421.581	45.639.768	15,77%
<i>Mezzogiorno</i>	9.791.994	7.807.353	-20,27%	40.227.678	33.029.886	-17,89%

CIG in deroga

Gli interventi in deroga sono stati pari a 17,9 milioni di ore autorizzate a ottobre 2021. La variazione congiunturale registra nel mese di ottobre 2021 rispetto al mese precedente un decremento pari al 17,3%. A ottobre 2020 le ore autorizzate in deroga erano state 60,4 milioni con una variazione tendenziale del -70,3%.

Tavola A.6 - Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	OTTOBRE		ott 2021 / ott 2020	Valori cumulati GENNAIO - OTTOBRE		gen-ott 2021 / gen-ott 2020
	2020	2021		2020	2021	
PIEMONTE	3.745.418	1.075.491	-71,29%	43.821.716	48.238.171	10,08%
VALLE D'AOSTA	53.606	18.513	-65,46%	1.150.022	1.139.675	-0,90%
LOMBARDIA	15.139.229	3.768.508	-75,11%	167.338.887	149.364.382	-10,74%
TRENTINO A. A.	193.574	17.464	-90,98%	1.736.186	1.717.380	-1,08%
VENETO	4.609.330	1.543.563	-66,51%	65.226.093	50.328.322	-22,84%
FRIULI V.G.	703.164	583.716	-16,99%	10.848.135	7.954.153	-26,68%
LIGURIA	1.105.426	263.248	-76,19%	13.339.678	11.382.859	-14,67%
EMILIA ROMAGNA	3.400.414	975.235	-71,32%	55.686.973	40.152.103	-27,90%
TOSCANA	3.954.338	950.836	-75,95%	40.887.930	37.262.955	-8,87%
UMBRIA	638.461	369.293	-42,16%	9.877.057	8.951.826	-9,37%
MARCHE	1.792.920	395.557	-77,94%	16.083.733	14.051.127	-12,64%
LAZIO	10.125.036	3.071.893	-69,66%	77.360.679	102.160.057	32,06%
ABRUZZO	1.274.416	334.740	-73,73%	12.102.786	12.343.220	1,99%
MOLISE	162.153	56.997	-64,85%	1.883.231	1.690.126	-10,25%
CAMPANIA	5.595.102	2.134.327	-61,85%	47.004.691	57.688.505	22,73%
PUGLIA	3.059.987	726.527	-76,26%	30.156.766	29.525.581	-2,09%
BASILICATA	230.588	110.572	-52,05%	3.631.257	3.266.566	-10,04%
CALABRIA	1.191.204	391.789	-67,11%	12.476.739	13.129.175	5,23%
SICILIA	2.698.608	933.910	-65,39%	32.653.648	35.074.661	7,41%
SARDEGNA	721.942	224.778	-68,86%	11.314.720	10.737.209	-5,10%
ITALIA	60.394.916	17.946.957	-70,28%	654.580.927	636.158.053	-2,81%
<i>Nord Ovest</i>	20.043.679	5.125.760	-74,43%	225.650.303	210.125.087	-6,88%
<i>Nord Est</i>	8.906.482	3.119.978	-64,97%	133.497.387	100.151.958	-24,98%
<i>Centro</i>	16.510.755	4.787.579	-71,00%	144.209.399	162.425.965	12,63%
<i>Mezzogiorno</i>	14.934.000	4.913.640	-67,10%	151.223.838	163.455.043	8,09%

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate a ottobre 2021 nei fondi di solidarietà è pari a 33,3 milioni e registra un decremento rispetto al mese precedente del 30,2%. Nel mese di ottobre 2020 le ore autorizzate erano 119,7 milioni con una variazione tendenziale del -72,2%.

Tavola A.7 - Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	OTTOBRE		ott 2021 / ott 2020	Valori cumulati GENNAIO - OTTOBRE		gen-ott 2021 / gen-ott 2020
	2020	2021		2020	2021	
PIEMONTE	7.397.203	2.086.858	-71,79%	74.271.651	63.352.929	-14,70%
VALLE D'AOSTA	216.268	46.125	-78,67%	2.661.639	2.374.886	-10,77%
LOMBARDIA	35.886.360	8.264.603	-76,97%	313.141.717	241.039.839	-23,03%
TRENTINO A. A.	2.270.217	1.092.224	-51,89%	32.204.953	30.548.434	-5,14%
VENETO	10.085.770	2.784.285	-72,39%	118.006.789	83.738.799	-29,04%
FRIULI V.G.	1.836.583	312.055	-83,01%	21.974.622	14.619.259	-33,47%
LIGURIA	3.711.326	1.157.849	-68,80%	27.974.983	25.643.532	-8,33%
EMILIA ROMAGNA	11.776.896	1.584.114	-86,55%	104.558.833	73.403.301	-29,80%
TOSCANA	8.033.384	1.857.445	-76,88%	74.027.732	61.760.880	-16,57%
UMBRIA	1.200.427	329.488	-72,55%	12.333.876	9.716.108	-21,22%
MARCHE	2.098.639	606.586	-71,10%	21.483.446	16.384.635	-23,73%
LAZIO	19.600.979	5.084.527	-74,06%	134.317.156	154.857.958	15,29%
ABRUZZO	1.252.881	276.320	-77,95%	16.055.717	13.667.962	-14,87%
MOLISE	154.471	145.920	-5,54%	1.833.742	1.548.684	-15,55%
CAMPANIA	4.684.998	2.707.785	-42,20%	50.915.149	63.180.143	24,09%
PUGLIA	2.938.450	2.712.937	-7,67%	40.475.163	43.583.445	7,68%
BASILICATA	367.997	74.848	-79,66%	4.961.068	4.134.601	-16,66%
CALABRIA	1.590.711	767.973	-51,72%	13.196.551	14.254.755	8,02%
SICILIA	3.406.185	1.153.204	-66,14%	39.697.266	37.307.900	-6,02%
SARDEGNA	1.237.996	303.309	-75,50%	17.478.311	12.154.646	-30,46%
ITALIA	119.747.741	33.348.455	-72,15%	1.121.570.364	967.272.696	-13,76%
<i>Nord Ovest</i>	47.211.157	11.555.435	-75,52%	418.049.990	332.411.186	-20,49%
<i>Nord Est</i>	25.969.466	5.772.678	-77,77%	276.745.197	202.309.793	-26,90%
<i>Centro</i>	30.933.429	7.878.046	-74,53%	242.162.210	242.719.581	0,23%
<i>Mezzogiorno</i>	15.633.689	8.142.296	-47,92%	184.612.967	189.832.136	2,83%

Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio

Tavola A.8 - Tiraggio degli anni 2019, 2020 e 2021 (Gennaio-Agosto) - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
<i>Anno 2019</i>					
Totale ore autorizzate nell'anno 2019 (a)	105.437.162	152.988.367	1.228.073	16.628.850	276.282.452
di cui ore utilizzate fino a Agosto 2021 (b)	43.111.092	66.877.981	589.541	2.735.883	113.314.498
Tiraggio anno 2019 (b)/(a)	40,89%	43,71%	48,01%	16,45%	41,01%
<i>Anno 2020</i>					
Totale ore autorizzate nell'anno 2020 (a)	1.979.786.234	182.305.760	798.594.622	1.368.346.809	4.329.033.425
di cui ore utilizzate fino a Agosto 2021 (b)	756.154.121	79.396.936	488.921.315	628.111.224	1.952.583.597
Tiraggio anno 2020 (b)/(a)	38,19%	43,55%	61,22%	45,90%	45,10%
<i>Anno 2021 (Gennaio-Agosto)</i>					
Totale ore autorizzate nell'anno 2021 (Gennaio-Agosto) (a)	798.731.548	106.758.497	596.516.355	886.146.909	2.388.153.309
di cui ore utilizzate fino a Agosto 2021 (b)	232.103.930	26.942.712	302.020.784	362.153.312	923.220.738
Tiraggio anno 2021 (b)/(a)	29,06%	25,24%	50,63%	40,87%	38,66%

Tavola A.9 - Tiraggio del periodo Gennaio-Agosto degli anni 2019, 2020 e 2021 - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
<i>Gennaio-Agosto 2019</i>					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Agosto 2019 (a)	64.416.856	103.829.691	1.178.079	10.679.369	180.103.995
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	28.761.136	37.714.619	545.721	1.590.015	68.611.490
Tiraggio Agosto 2019 (b)/(a)	44,65%	36,32%	46,32%	14,89%	38,10%
<i>Gennaio-Agosto 2020</i>					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Agosto 2020 (a)	1.436.897.308	121.901.649	548.162.956	897.632.209	3.004.594.122
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (a)	601.364.883	35.671.784	354.388.705	449.745.420	1.441.170.793
Tiraggio Agosto 2020 (b)/(a)	41,85%	29,26%	64,65%	50,10%	47,97%
<i>Gennaio-Agosto 2021</i>					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Agosto 2021 (a)	798.731.548	106.758.497	596.516.355	886.146.909	2.388.153.309
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	232.103.930	26.942.712	302.020.784	362.153.312	923.220.738
Tiraggio Agosto 2021 (b)/(a)	29,06%	25,24%	50,63%	40,87%	38,66%

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi

La **NASPI** è una prestazione economica che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI). È una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione, può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell'indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Mobilità** è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un'indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L'indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:

- imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
- aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione del rapporto di lavoro, fino all'abrogazione dal 1° gennaio 2017.

La **DIS COLL** è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione dell'indennità "una tantum", la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest'ultimo provvedimento normativo ha introdotto il finanziamento della prestazione con un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso e comunque può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Disoccupazione agricola** è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)

Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo

compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L'Importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)

Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all'esaurimento delle 18 settimane di Cassa (richiedibili dal 31 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre 2020. Per le aziende che, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell'esonero contributivo introdotto dal Decreto agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell'esonero.

Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020, incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).

Per le prestazioni di NASPI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).

Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell'importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell'importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Le domande di disoccupazione

Tavola B.1 - Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL

Periodo gennaio 2019 - settembre 2021 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 novembre 2021)

ANNO	Tipologia di beneficio	Numero domande mensili												Totale gennaio-settembre	Totale annuo
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
ANNO 2019															
NASpI	198.098	111.198	103.810	118.401	102.673	135.115	293.371	99.010	223.122	303.867	222.404	129.143	1.384.798	2.040.212	
DisColl	2.243	1.465	1.096	1.177	1.179	2.473	3.988	2.263	1.341	1.918	2.772	1.568	17.225	23.483	
Totale	200.341	112.663	104.906	119.578	103.852	137.588	297.359	101.273	224.463	305.785	225.176	130.711	1.402.023	2.063.695	
ANNO 2020															
NASpI	178.067	109.194	141.959	180.055	122.097	130.143	283.268	79.576	208.960	246.957	176.709	108.992	1.433.319	1.965.977	
DisColl	2.227	1.558	1.879	3.814	2.109	3.226	4.803	2.868	1.774	2.056	2.079	2.026	24.258	30.419	
Totale	180.294	110.752	143.838	183.869	124.206	133.369	288.071	82.444	210.734	249.013	178.788	111.018	1.457.577	1.996.396	
ANNO 2021															
NASpI	141.334	90.990	86.342	82.913	68.111	168.986	309.775	97.280	208.984				1.254.715	1.254.715	
DisColl	2.982	1.642	1.602	2.067	1.441	2.585	4.050	2.627	1.690				20.686	20.686	
Totale	144.316	92.632	87.944	84.980	69.552	171.571	313.825	99.907	210.674				1.275.401	1.275.401	
Variazione % 2020/2019															
NASpI	-10,1%	-1,8%	36,7%	52,1%	18,9%	-3,7%	-3,4%	-19,6%	-6,3%	-18,7%	-20,5%	-15,6%	3,5%	-3,6%	
DisColl	-0,7%	6,3%	71,4%	224,0%	78,9%	30,4%	20,4%	26,7%	32,3%	7,2%	-25,0%	29,2%	40,8%	29,5%	
Totale	-10,0%	-1,7%	37,1%	53,8%	19,6%	-3,1%	-3,1%	-18,6%	-6,1%	-18,6%	-20,6%	-15,1%	4,0%	-3,3%	
Variazione % 2021/2020															
NASpI	-20,6%	-16,7%	-39,2%	-54,0%	-44,2%	29,8%	9,4%	22,2%	0,0%				-12,5%	-36,2%	
DisColl	33,9%	5,4%	-14,7%	-45,8%	-31,7%	-19,9%	-15,7%	-8,4%	-4,7%				-14,7%	-32,0%	
Totale	-20,0%	-16,4%	-38,9%	-53,8%	-44,0%	28,6%	8,9%	21,2%	0,0%				-12,5%	-36,1%	

NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.

Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASPI (Periodo 2019-2021)*Mesi presentazione domanda: gennaio 2019-settembre 2021 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 novembre 2021)*

REGIONE	Domande presentate da gennaio a dicembre 2019	Domande presentate da gennaio a dicembre 2020	Domande presentate da gennaio a settembre 2021
PIEMONTE	116.868	115.154	78.823
VALLE D'AOSTA	7.458	7.565	3.961
LIGURIA	53.980	50.820	28.825
LOMBARDIA	255.846	263.613	170.344
TRENTINO A.A.	67.068	68.959	27.999
VENETO	159.349	154.780	91.861
FRIULI V.G.	39.503	38.118	23.448
EMILIA ROMAGNA	161.985	153.844	100.124
TOSCANA	136.850	129.657	75.857
UMBRIA	25.695	24.384	17.491
MARCHE	56.994	54.788	36.552
LAZIO	163.644	168.178	113.909
ABRUZZO	54.927	50.154	33.290
MOLISE	11.022	10.046	6.749
CAMPANIA	216.662	200.426	133.965
PUGLIA	151.562	145.506	90.291
BASILICATA	22.043	19.780	13.847
CALABRIA	72.845	66.490	49.777
SICILIA	175.562	160.290	113.520
SARDEGNA	90.349	83.425	44.082
ITALIA	2.040.212	1.965.977	1.254.715
NORD OVEST	434.152	437.152	281.953
NORD EST	427.905	415.701	243.432
CENTRO	383.183	377.007	243.809
MEZZOGIORNO	794.972	736.117	485.521

I beneficiari di disoccupazione

Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, NASpI, DIS COLL (Periodo 2019-2021)

Periodo gennaio 2019 - giugno 2021 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 novembre 2021)

ANNO	Tipologia di beneficio	Numero beneficiari mensili*												Media gennaio-giugno	Media annua	Beneficiari di Disoccupazione agricola**
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
ANNO 2019																553.759
	Mobilità (esclusa deroga)	10.135	7.666	6.921	5.735	5.159	4.591	4.296	4.156	4.029	3.311	3.047	3.079	6.701	5.177	
	Mobilità in deroga	4.866	4.696	4.595	4.220	4.161	4.084	3.968	3.914	3.856	3.779	3.731	3.698	4.437	4.131	
	NASpI***	1.327.055	1.227.489	1.173.308	1.106.020	1.060.442	1.041.501	1.165.272	1.172.950	1.276.927	1.251.220	1.309.162	1.281.498	1.155.969	1.199.404	
	DisColl	6.265	5.880	5.561	5.161	4.645	4.808	6.395	7.155	6.802	5.128	6.006	6.175	5.387	5.832	
ANNO 2020																550.437
	Mobilità (esclusa deroga)	3.000	2.412	2.189	2.124	2.047	1.822	1.696	1.632	1.551	1.329	1.175	1.141	2.266	1.843	
	Mobilità in deroga	3.485	3.353	3.317	3.278	3.251	3.215	3.163	3.084	3.060	3.074	2.996	2.966	3.317	3.187	
	NASpI***	1.273.998	1.178.230	1.154.034	1.258.481	1.337.305	1.313.783	1.404.274	1.271.885	1.257.535	1.197.272	1.158.737	1.094.232	1.252.639	1.241.647	
	DisColl	6.788	6.633	6.682	8.350	8.620	9.197	10.925	10.541	8.553	6.561	5.679	5.702	7.712	7.853	
ANNO 2021																773
	Mobilità (esclusa deroga)	1.176	885	761	698	621	498							2.642	2.642	
	Mobilità in deroga	2.828	2.719	2.656	2.601	2.547	2.500							915.142	915.142	
	NASpI***	1.087.072	979.134	921.379	874.241	815.038	813.988							5.961	5.961	
Variazione % 2020/2019																
	Mobilità (esclusa deroga)	-70,4%	-68,5%	-68,4%	-63,0%	-60,3%	-60,3%	-60,5%	-60,7%	-61,5%	-59,9%	-61,4%	-62,9%	-66,2%	-64,4%	
	Mobilità in deroga	-28,4%	-28,6%	-27,8%	-22,3%	-21,9%	-21,3%	-20,3%	-21,2%	-20,6%	-18,7%	-19,7%	-19,8%	-25,3%	-22,8%	
	NASpI	-4,0%	-4,0%	-1,6%	13,8%	26,1%	26,1%	20,5%	8,4%	-1,5%	-4,3%	-11,5%	-14,6%	8,4%	3,5%	
	DisColl	8,3%	12,8%	20,2%	61,8%	85,6%	91,3%	70,8%	47,3%	25,7%	27,9%	-5,4%	-7,7%	43,2%	34,7%	
Variazione % 2021/2020																
	Mobilità (esclusa deroga)	-60,8%	-63,3%	-65,2%	-67,1%	-69,7%	-72,7%							-65,9%	-58,1%	
	Mobilità in deroga	-18,9%	-18,9%	-19,9%	-20,7%	-21,7%	-22,2%							-20,3%	-17,1%	
	NASpI	-14,7%	-16,9%	-20,2%	-30,5%	-39,1%	-38,0%							-26,9%	-26,3%	
	DisColl	-3,7%	-8,8%	-13,9%	-29,2%	-35,5%	-35,2%							-22,7%	-24,1%	

* Dettaglio mensile relativo all'anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità

** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell'anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell'anno precedente.

*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.